249/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80379**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis), nata a omissis il omissis, ed ivi residente, in via omissis, n. omissis, personalmente, indirizzo p.e.c. omissis@pec.it;

- *ricorrente* -

CONTRO

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede a Roma, in via

Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti, allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Flavia Incletolli (NCLFLV62T42H501M; p.e.c. avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, fax 06/94527716;

- *resistente* -

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udita all'udienza del 14.5.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, e l'Avv. Gianna Fiore per l'I.N.P.S., mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 4.6.2024, parte ricorrente agisce, in proprio e personalmente, al fine di ottenere la riforma (*recte*, disapplicazione) dell'atto di ricongiunzione n. 007202000002561 dell'INPS in data 3.5.2023 con il quale sono stati riconosciuti, ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza, anni 4 m 00 giorni 00 del corso universitario per il conseguimento della laurea (dal 1.11.1978 al 31.10.1982) nella parte in cui

prevede l'applicazione del coefficiente di capitalizzazione riferito alle donne, di cui alle tabelle allegate al D.M. 19.2.1981 e, in via subordinata, la remissione degli atti alla Corte costituzionale affinché venga dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 184 del 1997,nella parte in cui non prevede che per le dipendenti pubbliche il ricalcolo sia effettuato secondo le tabelle predisposte in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, l. n. 1338 del 1962, come sostituite dalle tabelle di cui al D.M. 19.2.1981, per i dipendenti di sesso maschile.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.1. In fatto espone che:

a. di essere docente a tempo indeterminato e che sarà collocata in congedo con diritto al trattamento di quiescenza in data 1° settembre 2026, al compimento di 67 anni e tre mesi di età anagrafica;

b. in data 9 settembre 2000 presentava istanza di riscatto del diploma di laurea a fini pensionistici;

c. l'INPS con nota protocollo n. 00 58 03/05/2000 23 00 13 096 le ha notificato l'atto di ricongiunzione impugnato, con il quale sono stati riconosciuti, ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza, anni 4, mesi 00, giorni 00, del corso universitario per il conseguimento della laurea;

d. ai fini della quantificazione dell'onere di riscatto, le riserva matematica è stata ottenuta moltiplicando l'importo della retribuzione alla data della domanda (9 settembre 2000) con il differenziale tra il coefficiente riferito al servizio utile complessivo al 31.12.1992 con riscatto è quello senza riscatto alla stessa data e il tutto moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione, riferito all'età della richiedente al momento della presentazione della domanda (41 anni), di cui alle tabelle allegate al D.M. 19.2.1981 per le donne pari a euro 14,7607. Pertanto, il contributo di riscatto è risultato pari ad euro 28.637,23 con pagamento di 48 rate mensili di euro 596.71 a decorrere dal mese di ottobre 2023;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

e. con p.e.c. del 31.10.2023 diretta all'INPS, la ricorrente ha inoltrato istanza per la rideterminazione del contributo di riscatto, chiedendo che per il calcolo della riserva matematica fossero applicate le tabelle in uso per i dipendenti di sesso maschile pari a euro 11,5223, sulla scorta di quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 764 del 1988;

f. all'atto della presentazione del ricorso l'I.N.P.S. non aveva risposto alla predetta istanza.

1.2 In punto di diritto formula la seguente censura:

I. violazione degli artt. 3 e 37 Cost., in quanto a una dipendente pubblica di sesso femminile era imposto il pagamento di oltre 6.000,00 euro in più per il riscatto ai fini pensionistici del diploma di laurea, rispetto ad un collega di sesso maschile che si trovasse nella medesima situazione

1.3 In conclusione formula le domande sopra riportate (al paragrafo 1).

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 15.4.2025, l'I.N.P.S.:

2.1 in punto di diritto:

a. eccepisce l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, ai sensi del combinato disposto dell'art.71, comma 2, R.D. n. 680 del 1938 e dell'art. 6, comma 7, l. n. 46 del 1958, in quanto la ricorrente non ha impugnato il provvedimento di accoglimento dell'istanza di riscatto e di quantificazione del relativo onere nel termine di 90 giorni ed ha prestato acquiescenza al suddetto provvedimento di accoglimento dell'istanza e di determinazione dell'onere di riscatto, versando le prime rate ed autorizzando l'Istituto al prelievo mensile in forma rateale sul trattamento di pensione;

b. l'infondatezza nel merito della domanda in quanto la sentenza della Corte costituzionale,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

relativa alla ricongiunzione, non è applicabile al differente istituto del riscatto ai fini pensionistici, al quale devono essere applicate le tabelle di cui al DM 19.2.1981.

2.2 in conclusione, chiede di rigettare il ricorso in rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto.

3. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo, letto al termine dell'udienza, riportato in calce.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

2. Il ricorso può essere definito con sentenza semplificata ai sensi dell'articolo 167, comma 4, c.g.c., attesa la manifesta inammissibilità che emerge alla stregua delle allegazioni di parte contenute nel medesimo, non rendendosi di conseguenza necessario alcun ulteriore incombente istruttorio.

3. Infatti, in punto di ammissibilità *ex* art. 153 c.g.c., deve dichiararsi d'ufficio l'inammissibilità del ricorso, in relazione alla domanda del beneficio pensionistico oggetto di causa.

3.1 Dal ricorso, invero, emerge che la presentazione dell'istanza all'I.N.P.S. - per la rideterminazione del contributo del riscatto di laurea a fini pensionistici (all. 3 al ricorso), istanza da inquadrarsi quale domanda nuova ex art. 207 D.P.R. n. 1092 del 1973, in quanto prospetta l'applicazione all'istituto del "*riscatto*" di principi affermati dalla Corte costituzionale in relazione al diverso istituto della "*ricongiunzione*" – è avvenuta in data 31.10.2023.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ciò posto, non risulta dagli atti di causa che, in seguito alla presentazione della domanda degli ora menzionati benefici, l'I.N.P.S. abbia adottato una determina (positiva o negativa) sulla stessa né consta che il ricorrente abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell'Istituto - di una formale diffida all'adozione del provvedimento amministrativo sull'istanza *de qua*, viceversa espressamente richiesta, a pena di inammissibilità, dall'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per legittimare la proposizione di ricorso avverso il silenzio serbato dall'Istituto previdenziale.

3.2 Ne deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr. per tutte Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253; Cdc,

sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; sez. giur. Lazio, 17.10.2024, n. 480, 14.4.2025, n. 195).

4. Un secondo profilo di inammissibilità concerne, come eccepito dalla parte resistente, la circostanza che parte ricorrente ha prestato acquiescenza al provvedimento di accoglimento dell'istanza, presentata nell'anno 2000, di ricongiunzione e di determinazione dell'onere di riscatto, versando le prime rate ed autorizzando l'Istituto al prelievo mensile in forma rateale sul trattamento di pensione:

Detta acquiescenza determina la mancanza di interesse ad agire in questa sede.

5. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.

6. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi la questione inammissibilità del ricorso -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

7. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. dichiara inammissibile il ricorso;

b. compensa le spese legali;

c. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.5.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.05.2025 11:50:59
GMT+02:00